

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 943

Adottata dal Direttore Generale in data 13 MAG. 2005

Oggetto: rinnovo contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

RICHIAMATA la delibera n 1015/2003 di autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala per prestazioni professionali di Scienze Biologiche, da espletarsi presso il PMP di Portoscuso.

La deliberazione n.2561/2003 di rinnovo semestrale del contratto e revisione dei compensi.

La deliberazione n.2461/2004 che dispone la proroga del contratto della dr.ssa Loredana Pala sino al 12 maggio 2005.

ATTESO che perdurano le condizioni presupposte alla stipula del contratto e pertanto si ritiene di provvedere alla ulteriore proroga della durata di mesi sette determinando il compenso mensile della prestazione in € 2000,00 lordo onnicomprensivo.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di prorogare il contratto di collaborazione della dr.ssa Maria Loredana Pala in scadenza al 12 maggio 2005.
- di determinare la durata della proroga in mesi sette.
- di confermare il compenso mensile lordo onnicomprensivo in € 2000,00
- di movimentare la spesa di € 14000,00 sul codice economico 440900013 del Piano dei Conti Aziendale.

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Emilio Simeone, the General Director.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 943 del 13 MAG. 2005

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 MAG. 2005 al 31 MAG. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala Dirigente Biologo.

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di maggio nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Maria Loredana Pala cod. fisc. PLAMLR73C43B354C, nata a Cagliari 03/03/1973 residente in S.Antioco Via G. D'Annunzio n. 15/a 09017.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana, nata a Cagliari il 03/03/1973 residente in S.Antioco via G. D'Annunzio n.15, Biologo con indirizzo biologico Ecologico con idoneo curriculum, per un periodo di mesi sette, eventualmente rinnovabile, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Loredana Pala .

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 13/05/2005 per la durata di mesi 7 , eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni in Scienze Biologiche di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del responsabile di servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che la dr.ssa Maria Loredana Pala dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del PMP di Portoscuso al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.
4. le prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del PMP. di Portoscuso .

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 7 pari a € 14000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del dr.ssa Maria Loredana Pala previa liquidazione della stessa da parte del responsabile del PMP di Portoscuso.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al servizio del personale dell'Azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso il quale viene svolta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'Unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del dr. professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)